

Testo vigente	Proposta RPT
<p>Art. 28 - Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche.</p> <p>1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 121, comma 1:</p> <p>1) alla lettera a), le parole «con facoltà di successiva cessione del credito» sono sostituite dalle seguenti: «cedibile dai medesimi» e dopo le parole «gli altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facoltà di successiva cessione»;</p>	<p>Art. 28 - Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche.</p> <p>1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 121, comma 1:</p> <p>1) alla lettera a) dopo le parole «gli altri intermediari finanziari» le parole «, senza facoltà di successiva cessione» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «, con facoltà di una sola successiva cessione, e fatto salvo la possibilità di ulteriori cessioni successive a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o A O.I.C.R e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;</p>
<p>2) alla lettera b) le parole «, con facoltà di successiva cessione» sono soppresse e dopo le parole «gli altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facoltà di successiva cessione»;</p>	<p>2) alla lettera b) dopo le parole «gli altri intermediari finanziari» le parole «, senza facoltà di successiva cessione» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «con facoltà di una sola successiva cessione, e fatta salva la possibilità di ulteriori cessioni successive a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o A O.I.C.R. e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;</p>
<p>b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole «altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facoltà di successiva cessione».</p>	<p>b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole «altri intermediari finanziari» le parole «, senza facoltà di successiva cessione» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «con facoltà di una sola successiva cessione, e fatta salva la possibilità di ulteriori cessioni successive a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o A O.I.C.R. e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»</p>
<p>2. I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n.</p>	<p>2. Il comma 2 è soppresso.</p>

ALLEGATO N.2

<p>34 del 2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.</p>	
<p>3. Sono nulli:</p> <ul style="list-style-type: none">a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo;b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo;c) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2.	<p>3. Idem</p>